

Rosario Sapienza

EHRLI Moot 2022.

**Una lezione che
dura nel tempo**

2022-4.1

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Rosario Sapienza
Testo chiuso nel mese di novembre 2022

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

I

L'utilizzo a fini didattici della simulazione processuale (Moot Court Competition) proviene dalla tradizione accademica anglosassone, nell'ambito della quale e segnatamente dell'insegnamento del diritto internazionale, le Moot Court Competitions costituiscono parte ufficiale e costante della formazione giuridica degli studenti in giurisprudenza.

L'obiettivo della simulazione processuale è quello di preparare gli studenti ad affrontare un vero e proprio processo, fornendo le conoscenze pratiche necessarie per la formazione professionale di un avvocato di successo.

L'attività didattica consiste nella costruzione di un "caso" intorno al quale si simulerà un contenzioso di interesse internazionalistico. Gli studenti assumono il ruolo di parti processuali (attori e convenuti), presentando ricorsi e memorie e dibattendo nel corso di una udienza simulata.

Nell'ambito del programma di rinnovamento dell'offerta didattica promosso dalla cattedra di diritto internazionale a partire dall'anno accademico 2007/2008, grande importanza rivestì la simulazione processuale intitolata "Il diritto internazionale nel processo italiano" che si tenne ininterrottamente fino all'anno accademico 2015/2016.

Obiettivo del corso era quello di approfondire la conoscenza teorica e pratica del fenomeno noto come "adattamento" del diritto italiano al diritto internazionale, con particolare riferimento ai profili procedurali della tutela giurisdizionale interna dei diritti umani come assicurati attraverso l'applicazione della Convenzione europea dei diritti umani.

Il corso "Il diritto internazionale nel processo italiano" constava di un laboratorio di scrittura giuridica e dello studio di un caso pratico a partire dal quale si simulava una dinamica processuale, valeva 7 CFU e costituiva la prima parte di un articolato percorso formativo, parallelo a quello teorico curricolare, volto all'acquisizione di competenze specifiche in materia di litigation e moot-ing. Fu, fin dall'inizio, qualcosa di più però. Consentì infatti di sperimentare un'altra tecnica di didattica avanzata, quella dello storytelling. Lo storytelling è una tecnica di comunicazione, oggi molto usata nella pubblicità, che consiste nel raccontare una storia per attirare l'attenzione di uno specifico pubblico, veicolare verso quel pubblico il messaggio che la storia vuole trasferire e stimolare un

determinato desiderio nei lettori o spettatori, persuadendoli a compiere una precisa azione.

Così si tentò, con un certo successo diremmo, di promuovere per tempo l'identificazione degli studenti con il giurista, appassionandoli alle sorti dei personaggi dei casi inventati, peraltro sempre tratti da vicende vere, convinti come siamo che il giurista è prima di tutto, una persona animata da sincera passione civile e solidarietà per i propri simili.

II

Il corso affiancava, restandone però distinto, la preparazione della squadra che ogni anno la cattedra presentava alla simulazione processuale nazionale intitolata a “Giuseppe Sperduti” e che consiste nella simulazione di una udienza davanti alla Corte europea dei diritti umani.

Il premio “Giuseppe Sperduti”, indetto annualmente dal Comitato per i Diritti Umani della SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) presso la sua sede a Roma, viene assegnato a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli. Il Comitato predispone un caso pratico avente ad oggetto una vicenda ipotetica riguardante lo Stato Italiano, tenendo conto delle questioni di maggiore attualità affrontate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Il premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano discipline giuridiche. Ciascuna squadra è composta da tre studenti universitari regolarmente iscritti da almeno un anno ad un corso di laurea. I componenti della squadra vincitrice del concorso beneficiano dell'opportunità di partecipare ad un tirocinio formativo presso la Corte Europea di Strasburgo.

La squadra catanese che partecipò (guidata dalla dottoressa Maria Pappalardo, in veste di tutor e coach) al premio Sperduti del 2015 risultò vincitrice assoluta della competizione nazionale.

Nelle edizioni 2016 e 2017, le squadre catanesi, sempre guidate dalla dottoressa Pappalardo, si piazzarono in finale, cedendo però la vittoria finale alle squadre torinesi.

Nel 2019, però, la squadra catanese ritornò in finale vincendo il contest definitivo laureandosi campione assoluta, posizione che detiene ancora, dato che nel periodo del lockdown la simulazione non si è tenuta.

Dall'anno accademico 2016/2017, la simulazione processuale in materia internazionalistica cambiò denominazione e finalità. Venne denominata "Il diritto internazionale nel processo" e dedicata alla simulazione del funzionamento della Corte europea dei diritti umani, come il Premio Sperduti del quale adotta il regolamento. Al corso vennero riconosciuti 5 CFU.

La simulazione venne poi inquadrata nel progetto didattico e di ricerca EHRLI (European Human Rights Lawyering Initiative), una iniziativa promossa dalla cattedra di diritto internazionale e che mira a una ricostruzione complessiva della problematica giuridica inerente l'applicazione della Convenzione.

Dall'anno accademico 2018/2019, poi, essa è stata inserita in una offerta integrata di simulazioni processuali in varie discipline che potenzia e diversifica le proposte didattiche nel quadro delle attività promosse dal Dipartimento di Eccellenza, ma conserva lo spirito e le finalità delle origini.

Veniamo allora alla Convenzione europea dei diritti umani.

III

Il 1° agosto 2021 è entrato in vigore il protocollo addizionale n. 15 alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che è intervenuto a modificare alcuni articoli della Convenzione, secondo una tecnica ormai di uso comune per aggiornare il disposto dei trattati internazionali. Naturalmente occorre che questi protocolli, veri e propri trattati di aggiornamento, vengano ratificati da tutti gli Stati parti. Per questo protocollo mancava ormai solo l'ultima ratifica, quella dell'Italia (sic!), finalmente arrivata il 21 aprile di quest'anno, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare.

La necessità di rinnovare il *modus operandi* della Corte e il suo sistema di ricorsi ha cominciato ad essere più pressante già con l'introduzione nel sistema CEDU del protocollo addizionale n. 11. L'accesso diretto alla Corte da parte degli individui, senza la mediazione della Commissione, ha determinato, infatti, un aumento di ricorsi, evidenziando le maggiori criticità del funzionamento del sistema. E un riaccendersi del dibattito sulla natura costituzionale

della Corte europea. Tema legittimo dal punto di vista dell'approfondimento scientifico, ma rispetto al quale non ho mai nascosto le mie riserve e le mie perplessità, che qui voglio sintetizzare.

Occorre ricordare, in primo luogo, che la Convenzione è più che la Corte stessa e che il Consiglio d'Europa, a sua volta, è più che la Convenzione. Certo, il sistema della Corte europea, vero e proprio tribunale internazionale posto a presidio della Convenzione, un trattato internazionale scritto come un catalogo "costituzionale" dei diritti fondamentali, ha fatto da catalizzatore al rinnovarsi anche in tempi recenti della nostalgia per una giurisdizione sovrastatale di una ipotetica federazione europea.

Non dobbiamo poi dimenticare due altri elementi fondamentali.

Il primo è che lo schema del ricorso individuale ad un organo giudiziario di tutela e controllo è solamente uno tra i tanti metodi di controllo che l'evoluzione del diritto internazionale ha reso disponibili.

Il secondo elemento di riflessione è che il fatto che l'avvio del procedimento di controllo dipenda dal ricorso dell'individuo implica, a sua volta, che il meccanismo di tutela rimanga condizionato da questo ricorso individuale, che proprio perché individuale, si attiva solo quando l'individuo così ritenga.

La giurisprudenza della Corte, certamente pregevole, va però vista nell'ambito di una più ampia strategia nella quale essa si inserisce, quella posta in essere dagli organi politici del Consiglio d'Europa, sia l'Assemblea Parlamentare che il Comitato dei Ministri, a difesa dei diritti umani.

Ne viene fuori certamente un quadro di cooperazione serrata, quasi di integrazione, nel cui ambito operano strumenti peculiari del sistema, quali certamente sono la Corte con le sue sentenze ed anche l'Assemblea Parlamentare con le sue risoluzioni e raccomandazioni, e altri più tradizionalmente riconducibili alla dimensione del negoziato politico tra gli Stati.

E, altrettanto certamente, quel che importa è che il Consiglio d'Europa ci abbia assicurato settant'anni di costante progresso nella tutela dei diritti umani.

Progresso che prende oggi anche la dimensione della riforma.

Il processo di riforma del sistema di garanzia della Convenzione europea dei diritti umani è, come si sa, assai risalente e si è concretizzato in una serie di tappe fondamentali, specialmente mirante alla riforma della Corte e del suo *modus operandi*.

Nel 1998 il protocollo n. 11 ha abrogato il sistema basato sull'attività della Commissione europea e ha permesso ai singoli di adire direttamente la Corte. Anche a motivo di questa riforma, l'arretrato della Corte è aumentato in maniera vertiginosa e di conseguenza altre riforme si sono rese necessarie.

Con l'entrata in vigore nel 2010 del protocollo n. 14, sono state introdotte importanti modifiche al sistema di ammissibilità dei ricorsi individuali.

Sempre dal 2010 si è avviato il cosiddetto processo di Interlaken, consistente in periodiche riunioni di rappresentanti ad alto livello degli Stati parti della Convenzione. Si sono fino a questo momento tenuti cinque incontri (Interlaken, Smirne, Brighton, Bruxelles e da ultimo Copenhagen) che hanno prodotto interessanti dichiarazioni finali e nel 2013 due ulteriori protocolli addizionali: il protocollo n. 15, che inserisce nel preambolo della Convenzione un riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine d'apprezzamento e riduce da 6 a 4 mesi dalla decisione nazionale finale il termine per adire la Corte europea; e il protocollo n. 16, che permette alle alte giurisdizioni nazionali di richiedere pareri consultivi alla Corte europea.

A tal proposito conviene ricordare che l'idea che, se la Corte europea potesse essere richiesta di rendere un parere in sede consultiva su questioni pendenti davanti ai giudici nazionali, si potrebbe sviluppare una interessante e proficua collaborazione tra i giudici nazionali e la Corte stessa, è stata riaffermata dalla Conferenza di Brighton del 19-20 aprile 2012, nella cui dichiarazione finale si legge che «l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali avrebbe potuto essere consolidata dall'introduzione nella Convenzione di un ulteriore potere della Corte, che gli Stati parte avrebbero comunque potuto accettare in via facoltativa, e cioè il potere di emettere, su esplicita richiesta, pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione nell'ambito di una specifica causa a livello nazionale».

Il tema però non è nuovo, dato che risale comunque al parere di una speciale commissione di saggi, detta appunto delle *Wise Persons* e dunque al 2005

ed è facile rintracciare la competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia quale archetipo ispiratore del sistema in esame.

Ma il Protocollo n. 16 non fa tesoro di questa esperienza, dato che il parere che la Corte europea dei diritti umani può esprimere è meramente consultivo, a differenza di quello della Corte di Giustizia che invece è vincolante. Inoltre, il testo appare molto prudente nella ricostruzione del caso a partire dal quale si può chiedere il parere, dato che prevede che la richiesta sia possibile solo quando ci si trovi nell'ipotesi di una questione effettivamente pendente davanti a un tribunale interno che, tra l'altro, deve essere una Alta Corte o comunque una giurisdizione suprema. E prevede che sarà ogni Stato, al momento della firma o della ratifica, a dichiarare quali siano i suoi tribunali abilitati a richiedere il parere.

V

Un sistema dunque in costante evoluzione, che è importante studiare per comprenderne la logica complessiva. Ma è utile studiare la Convenzione europea dei diritti umani anche per il peso che le sue norme e le sentenze della Corte hanno nell'ordinamento degli Stati parti e segnatamente in quello italiano.

Con la riforma dell'art.117 Cost. la situazione è cambiata di molto. Tale disposizione stabilisce che:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Nella interpretazione corrente l'effetto dell'articolo nella formulazione novellata sarebbe stato quello di fornire un parametro costituzionale sulla base del quale può stabilirsi la illegittimità costituzionale di una legge che contrasti con un trattato internazionale che assumerebbe pertanto il rango di “norma interposta” e dunque nella sostanza verrebbe a beneficiare della protezione costituzionale.

Da questa situazione la Corte costituzionale ha ricavato la conseguenza della sua competenza a conoscere di tutti quei casi in cui il giudice ordinario non sia riuscito con i criteri in uso anche prima della riforma dell'articolo 117 a porre il contrasto tra la legge interna e il disposto della Convenzione.

Soluzione in verità non logicamente necessitata, come dimostra anche il fatto che pur dopo la riforma del 117, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il giudice ordinario potesse direttamente disapplicare le leggi interne in contrasto con la Convenzione (Cass. civ. sez. I, 19.07.2002 n. 10542, Muscas; Cass. civ., SU, 23.12.2005 n. 28507, Centurione Scott). La Corte costituzionale ha poi ribadito il suo punto di vista con la successiva decisione n. 39 del 2008 (Corte cost. 25.02.2008 n. 39).

La questione merita qualche ulteriore parola di commento, che prenda le mosse da quello che sembra essere il punto centrale del problema e cioè il tema della cosiddetta “interpretazione conforme” alla Convenzione europea del diritto interno. La nostra Corte costituzionale ha affrontato il problema nella sua sentenza 349 del 2007, al paragrafo 6 nel quale la Corte costituzionale delinea la sua ricostruzione dei rapporti tra le competenze della Corte europea dei diritti umani e le sue proprie. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale ci troveremmo di fronte a un vero e proprio riparto di competenze tra gli Stati parti (e dunque i loro giudici) e la Corte europea. Afferma infatti la nostra Corte costituzionale che

“L’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall’interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU)”.

Successivamente precisando che da questa situazione discenderebbe la conseguenza che

“Questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali umani. L’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l’applicazione del livello uniforme di tutela all’interno dell’insieme dei Paesi membri”, mentre alla Corte costituzionale spetterebbe solo il compito di “... verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana” e ciò perché “Non si tratta, invero, di sindacare l’interpretazione

della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, come infondatamente preteso dalla difesa erariale nel caso di specie, ma di verificare la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione". E più oltre "al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero "dubiti" della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli dovrà investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale (ivi, § 6).

VI

Questa ricostruzione merita qualche parola di commento alla luce della giurisprudenza della Corte europea. La Corte di Strasburgo ha invero più volte sostenuto che esiste in capo al giudice nazionale un dovere di interpretazione conforme della Convenzione, come interpretata dalla Corte stessa (si veda per esempio Scordino c. Italia, GC, 29.03.2006, § 191), ma la Convenzione non ha inteso realizzare un sistema di diritto uniforme in materia di protezione dei diritti umani. Al contrario, il sistema sembra atteggiarsi in modo da perseguire il fine di una tutela dei diritti umani comparabile a livello europeo, ma non necessariamente uniforme. In verità, l'interpretazione della Convenzione da parte della Corte non mira a raggiungere un risultato "uniforme" ma alla creazione di standard europei che sono compatibili anche con una interpretazione non uniforme. Si tratta insomma di interrogarsi su cosa debba intendersi per "definitiva uniformità di applicazione" e su come la Corte europea la raggiunga attraverso la sua interpretazione.

Vero è che si rintracciano nella giurisprudenza della Corte tutta una serie di ipotesi nelle quali la Corte afferma che i diritti e le libertà garantiti devono essere intesi in un significato autonomo da attribuire loro nell'ambito della Convenzione e non tramite un riferimento al diritto nazionale, ma è altresì vero che in numerosi altri casi la Corte riconosce agli Stati un margine d'apprezzamento talvolta anche ampio (Vedi E. Kastanas, *Unité et diversité: notions autonomes et marge d'appréciation des Etats dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, 1996).

Ed il fatto che la Corte riconosca agli Stati il margine d'apprezzamento mostra che scopo della sua interpretazione non è quello di assicurare uniformità nell'applicazione della Convenzione, ma piuttosto semplicemente un livello comparabile di tutela. Ove la necessità di tener conto delle varie condizioni esistenti negli Stati in relazione a certi istituti giuridici o a certe situazioni di fatto, renda difficile o anche solo semplicemente inopportuna l'uniformità della interpretazione, la Corte conclude per l'esistenza del margine d'apprezzamento, tollerando dunque, in fin dei conti, una situazione diciamo così di ... "non uniformità" interpretativa (R. Sapienza, Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, p. 571 ss. e, per un utile riesame delle varie posizioni dottrinali in materia, R. Nigro, Il margine d'apprezzamento e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul velo islamico, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 71 ss.).

Tale dottrina ha dato origine, com'è noto, a una imponente mole di studi nei quali i numerosi autori hanno consegnato le loro differenti ricostruzioni della tematica. Mi pare però di poter ancora riproporre quanto venivo dicendo anni fa e cioè che il margine d'apprezzamento nel sistema della Convenzione ha riguardato soprattutto quei casi nei quali il trattato contenga delle "espressioni giuridiche indeterminate". In questi casi viene riconosciuto agli Stati parti il beneficio di un "margine d'apprezzamento" nell'applicazione del disposto convenzionale e dunque, in ultima analisi, la possibilità di far ricorso a una interpretazione unilaterale del trattato, cui gli organi di controllo europei (ormai solamente la Corte) non possono che demandare di fatto la concretizzazione dei precetti scaturiti dalle disposizioni della Convenzione, pur non rinunciando del tutto al controllo del rispetto di certi parametri enunciati essi pure dalla Convenzione stessa.

Nella sostanza, cioè, di fronte a una disposizione convenzionale che contenga "espressioni giuridiche indeterminate" viene riconosciuto, almeno in linea di principio, un "margine d'apprezzamento" allo Stato parte, e ciò nel convincimento che la presenza di simili espressioni indeterminate implichi un rinvio a valori sociali che non potranno che essere quelli del sistema "ordinamento statale-società statale". Così, per riprendere l'esempio prima proposto, misura "necessaria in una società democratica" sarà quella che come tale venga vista all'interno della singola collettività statale, perlomeno fino all'emergere di standards europei in materia. Il controllo internazionale, e quindi, in ultima analisi, la riconduzione dell'interpretazione unilaterale statale all'interpretazione internazionale, avverrà tenendo conto dell'esigenza del rispetto di questo "margine d'apprezzamento statale", ma operando una valutazione, per dir così,

comparatistica della soluzione che a quel determinato problema o conflitto di interessi viene data all'interno dei vari ordinamenti statali delle parti della convenzione. Se da tale esame emergerà una sostanziale uniformità di vedute, la Corte ne concluderà che esiste una interpretazione se non uniforme, quantomeno internazionalmente (beninteso limitatamente alla comunità degli Stati parti) accreditata del disposto convenzionale e riterranno che il margine d'apprezzamento statale sia del tutto assente o, comunque, ridotto a dimensioni esigue. Se, invece, da questo esame emergesse una sensibile divergenza di posizioni, allora dovrà riconoscersi l'esistenza di un ampio margine d'apprezzamento statale, la cui maggiore o minore estensione dipenderà dalla maggiore o minore consonanza di vedute negli ordinamenti statali esaminati. In definitiva, quindi, potrebbe anche accadere che una interpretazione *stricto sensu* internazionale e quindi univoca di certe disposizioni della convenzione possa non raggiungersi, ma, tenuto conto della struttura delle disposizioni delle quali si tratta, deve concludersi che l'ordinamento possa anche convivere con la compresenza di difformi interpretazioni. Del resto, conviene ricordarlo, si riconosce generalmente che l'obiettivo delle convenzioni internazionali relative alla protezione dei diritti umani non è tanto quello di raggiungere una assoluta uniformità di trattamento delle persone all'interno dei singoli ordinamenti statali, ma, più realisticamente, livelli comparabili di protezione dei diritti dei singoli, cosa che bene può ritenersi compatibile con differenti modalità di attuazione della normativa internazionale.

È lecito dunque chiedersi che senso abbia parlare di interpretazione conforme almeno tutte le volte in cui la Corte europea abbia invece riconosciuto agli Stati un margine d'apprezzamento più o meno ampio. E, ancora, spingendo oltre il nostro ragionamento, se il fatto che sia possibile (sia pure solo in alcuni casi) riconoscere agli Stati un margine d'apprezzamento più o meno ampio, non trovi in ultima analisi fondamento in caratteristiche complessive del sistema di Strasburgo che renderebbero *tout court* discutibile ipotizzare comunque l'esistenza stessa di un vincolo di interpretazione conforme.

Non pare che la Corte costituzionale colga questi profili pur facendo riferimento nella giurisprudenza al margine d'apprezzamento che la Corte europea riconosce agli Stati (Vedi le sentenze 348/2007, § 5, 349/2007, § 6.1, 311/2009, § 9, 317/2009, § 7). Come abbiamo già più volte sottolineato, la Convenzione non ha come suo fine quello di essere trasposta *qua talis* nell'ordinamento interno, come se fosse una convenzione di diritto uniforme, ma quello di fissare certi parametri utili alla valutazione della condotta degli Stati nella garanzia dei diritti contemplati dalla Convenzione stessa.

Costantemente la Corte europea afferma che il livello di garanzia statale dei diritti umani consiste non già e non tanto nella applicazione della Convenzione, ma nella garanzia dei corrispondenti diritti, anche semplicemente come previsti nell'ordinamento interno. Inoltre la Corte ribadisce con altrettanta costanza che nell'equilibrio del sistema della Convenzione, il meccanismo internazionale di controllo avrebbe natura intrinsecamente sussidiaria, attivandosi solo ove il livello nazionale di tutela dei diritti (e non necessariamente, lo ribadiamo, di applicazione della Convenzione qua talis) appaia insufficiente. Tematica questa evocata ben a ragione quando, nel teorizzare la sua dottrina sul previo esaurimento dei ricorsi interni come scaturente dall'interpretazione del combinato disposto tra l'articolo 35 e l'articolo 13, la Corte europea dei diritti umani esplicitamente la riconduce all'operare del principio di sussidiarietà.

Può vedersi per tutti in materia A. Di Stefano, *Convenzione europea dei diritti umani e principio di sussidiarietà*. Contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35, 2009 e la chiara, inequivoca formulazione della dottrina nella causa *Selmouni v. France*, dove la Corte esplicitamente afferma che l'obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni, così come da lei ricostruito a partire dall'articolo 35 in combinato disposto con l'articolo 13 è espressione del principio di sussidiarietà del meccanismo di controllo della Convenzione (*Selmouni v. France*, 28.07.1999, § 74).

D'altra parte va ricordato da subito che il riferimento alla natura sussidiaria del meccanismo europeo di tutela dei diritti umani rispetto ai sistemi nazionali nel contesto appena evocato è solo uno dei luoghi nei quali la Corte ha richiamato il principio di sussidiarietà. Sovente, anzi, la Corte, nella sua giurisprudenza, e in vari contesti, ha affermato che il controllo da essa operato sui comportamenti statali è ispirato ai canoni della sussidiarietà.

E questa idea della sussidiarietà ritorna spesso nel linguaggio degli operatori che si interessano alla Convenzione e al suo funzionamento. Così, ad esempio, e più in generale numerosi autori hanno descritto e ricostruito il meccanismo di tutela dei diritti umani nella Convenzione, come conforme al principio di sussidiarietà, utilizzando anzi tale principio come la chiave di volta di una complessiva analisi e sistemazione della giurisprudenza della Corte.

VII

Il caso che discutiamo quest'anno riguarda il complesso problema dell'esistenza nel diritto internazionale di un diritto alla cittadinanza. Esso è stato predisposto, così come tutto il materiale qui di seguito riprodotto dalla dott.ssa Maria Manuela Pappalardo che desidero qui ringraziare per la sua collaborazione, sempre fattiva ed efficace, alle attività della cattedra.